

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EMERGENZA CORONAVIRUS

URGENZE, TRIBUNALI APERTI


Crisi familiari: così le visite ai figli

Marraffino e Vaccaro — a pagina 26

Casa, assegni, violenze familiari: tribunali aperti per le urgenze

EMERGENZA COVID-19

COPPIE IN CRISI



Confermate le udienze per obblighi alimentari e attribuzione dell'abitazione

Proseguono i processi per gli ordini di protezione contro gli abusi domestici

Giorgio Vaccaro

Il tribunale civile resta aperto per dare risposte alle emergenze collegate al processo della famiglia. Investe infatti tutte le questioni ordinarie la sospensione delle udienze e dei termini, decisa per contrastare la diffusione del coronavirus dal decreto legge "cura Italia" (18/2020) fino al 15 aprile e che i capi degli uffici giudiziari possono prorogare fino al 30 giugno. Ma è prevista una deroga allo stop per venire incontro alle esigenze delle crisi familiari che costituiscono una emergenza nella emergenza.

Così, anche in questo periodo, si possono continuare a celebrare le udienze presidenziali nelle quali devono essere presi i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela delle parti deboli del rapporto familiare, ad esempio con

il riconoscimento degli assegni alimentari e l'attribuzione della casa a favore dei minori. Per continuare le attività consentite in questo periodo di stop generale,

ogni ufficio ha emanato dei provvedimenti organizzativi. In linea generale, è stata assicurata ai legali delle parti la possibilità di presentare un'istanza di trattazione urgente al giudice nominato, così da ottenere il provvedimento necessario.

Gli obblighi

Inoltre, continuano a dover essere rispettati gli obblighi connessi alla fine della vita familiare - a partire da quello di corrispondere gli assegni a figli e coniuge - contenuti nei provvedimenti presi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria. La loro violazione, infatti, da un lato provoca un danno alla serena crescita dei figli e dall'altro si traduce in una infrazione di carattere penale, vale a dire la «violazione degli obblighi di assistenza familiare» punita dall'articolo 570 del Codice penale.

In particolare devono essere assolutamente corrisposti in questo periodo:

- gli assegni perequativi disposti dal tribunale a favore dei figli minori;
- gli assegni separativi e divorzili disposti dal tribunale favore del coniuge meno abbiente.

In entrambi i casi si tratta, infatti, di somme riconosciute dal giudice per soddisfare esigenze alimentari e la mancata corrispondenza esporrebbe l'inadempiente a un procedimento penale.

Nei casi di impossibilità assoluta di far fronte a tali obbligazioni, è preferibile farsi rilasciare dal beneficiario un attestato scritto in cui riconosce un periodo di "tolleranza". Infatti, per modificare efficacemente l'importo dell'assegno sarebbe necessario ottenere una modifica giudiziale del provvedimento in vigore, ma si tratta di una delle attività ordinarie per

cui ora le udienze sono sospese.

Oltre agli assegni, occorre continuare a rispettare gli obblighi e le responsabilità genitoriali sui figli minori, così come fissati dal provvedimento del giudice. Le norme emergenziali introdotte dal Governo per limitare gli spostamenti, via via più stringenti fino al Dpcm del 22 marzo scorso, non possono impedire la normale frequentazione dei figli minori da parte del genitore separato non convivente: è solo richiesta una maggiore collaborazione di entrambi i genitori, per la tutela dei figli. È poi evidente come il genitore che abbia preso con sé il figlio, debba comunque evitare di avvicinarsi ad altri per evitare il contagio.

Le violenze familiari

Le disposizioni che limitano gli spostamenti, dettate per contra-



stare la diffusione della pandemia, hanno purtroppo l'effetto collaterale di costringere in casa anche le persone che subiscono violenze familiari. Si tratta di situazioni gravi, per far fronte alle quali i tribunali restano aperti anche nel periodo di sospensione delle udienze: proseguono infatti i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Chiunque si trovi a subire una violenza in ambito familiare può contare intanto sulle risorse offerte dal web. Una tutela può venire anche dalle forze dell'ordine, che in questi giorni stanno presidiando più della norma il territorio per contrastare le violazioni ai limiti agli spostamenti. L'intervento delle forze dell'ordine costituirà la base per il legale che potrà presentare in tribunale la domanda di allontanamento dal domicilio familiare del violento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA DICE LA LEGGE

1. Stop in due tempi

Per limitare la diffusione del contagio, il decreto legge 18/2020 ha sospeso le udienze e i termini negli uffici giudiziari di tutta Italia dal 9 marzo al 15 aprile. Dal 16 aprile al 30 giugno i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare assembramenti. Tra queste ci sono la limitazione dell'accesso del pubblico e degli orari di apertura, la regolamentazione dell'accesso ai servizi tramite prenotazione, lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto o con il deposito telematico degli atti, o il rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno

2 Le eccezioni

La sospensione non opera per i procedimenti che riguardano le emergenze delle crisi familiari. Proseguono, tra le altre, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità e alle situazioni di grave pregiudizio, le cause relative ad alimenti e a

obblighi alimentari che derivano da rapporti familiari, i procedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio, le cause in materia di aborto e i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari